

Condizioni particolari per il DKV BOX EUROPE

Le condizioni particolari per il DKV BOX EUROPE regolano l'ordinazione e l'utilizzo dei servizi di pedaggio del DKV BOX EUROPE sul territorio di pedaggio del Consorzio in Italia da parte del membro del Consorzio.

Sommario

| | |
|---|---|
| 1. Oggetto contrattuale e accettazione della direttiva del Consorzio DKV Euro Service per il DKV BOX EUROPE | 2 |
| 1.3 Supporto per allestimento / attuazione pedaggio in base a CO2 | 2 |
| 2. Condizioni d'utilizzo dell'esattore di pedaggio | 2 |
| 3. Iscrizione, obblighi d'informativa del membro del Consorzio..... | 2 |
| 4. Utilizzo..... | 2 |
| 5. Pagamento e costi | 3 |
| 6. Concessione di sconti | 3 |
| 7. Fatturazione..... | 3 |
| 8. Blocco provvisorio dell'OBU | 3 |
| 9. Contestazioni | 3 |
| 10. Responsabilità | 3 |
| 11. Trattamento e protezione dei dati personali..... | 4 |
| 12. Durata..... | 4 |
| 13. Modifiche della direttiva..... | 4 |
| 14. Validità della versione linguistica, in particolare in caso di membri esteri; legge applicabile e foro competente | 4 |

1. Oggetto contrattuale e accettazione della direttiva del Consorzio DKV Euro Service per il DKV BOX EUROPE

La direttiva per il DKV BOX EUROPE (di seguito “**la direttiva**”) del Consorzio DKV EURO SERVICE (di seguito “**il Consorzio**”) disciplina l’ordinazione e l’utilizzo di determinati servizi di pedaggio sul territorio di pedaggio Italia tramite il Consorzio a cura del membro del Consorzio. L’ambito d’applicazione della direttiva è il territorio di pedaggio Italia dove le transazioni vengono registrate con il DKV BOX EUROPE (di seguito “**l’OBU**”) quale dispositivo autorizzato. In tale contesto la presente direttiva disciplina soltanto le transazioni e gli sconti per il territorio di pedaggio Italia, incluse le tasse di pedaggio e i relativi punti che necessitano di regolamentazione e sostituisce il pass di pedaggio specifico per l’Italia di cui al punto 17 della condizione particolare per il DKV BOX EUROPE (di seguito “**la Condizione**”). Per il resto trovano applicazione le disposizioni della Condizione relative al pedaggio non specifiche per il territorio e, per i clienti francesi, le Conditions particulières pour la DKV BOX EUROPE (di seguito “**Conditions**”), le quali sono già state approvate dal membro del Consorzio in qualità di cliente di DKV EURO SERVICE (di seguito “**DKV**”).

La prima volta, la presente direttiva è valida per le OBU indicate nel modulo d’ordine e, successivamente, anche per le OBU ordinate o sostituite in un secondo momento nell’ambito della partecipazione in qualità di membro del Consorzio.

La direttiva viene accettata mediante conferma della relativa casella di spunta nel processo di ordinazione dal parte del membro del Consorzio. L’accettazione del relativo rapporto contrattuale a cura del Consorzio avviene in maniera esplicita oppure mediante conferma del primo ordine singolo stipulato sulla base del rapporto contrattuale disciplinato dalla presente direttiva.

1.3 Supporto per allestimento / attuazione pedaggio in base a CO2

Fatto salvo un incarico specifico conferito con ordine individuale, il Consorzio assiste i propri soci con una prestazione (aggiuntiva) specifica durante l’allestimento/attuazione dei nuovi requisiti previsti nell’ambito del pedaggio basato sulle emissioni di CO2, in particolare per l’autodichiarazione di veicoli soggetti a pedaggio in riferimento alle classi di emissioni di CO2 in funzione delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.¹

A tal fine il Consorzio raccoglie e sottopone a trattamento i dati messi a disposizione dal proprio socio con la finalità di fornire la suddetta prestazione (supplementare) “autodichiarazione” e presenta l’autodichiarazione per conto del socio al gestore di pedaggio corrispondente.

Il socio risponde della correttezza e della completezza dei dati e delle informazioni necessari per l’esecuzione dell’autodichiarazione e messi a disposizione dal socio; il socio è tenuto a fornire correttamente tutti i dati rilevanti per il pedaggio.

Il Consorzio non è responsabile e non risponde di eventuali errori nell’autodichiarazione riconducibili a informazioni errate e/o imprecise fornite dal socio né di eventuali errori conseguenti (es. errata fatturazione del pedaggio).

¹Avvertenza: I pedaggi contengono una quota per l’inquinamento dell’aria. Tale quota dipende dalla classe di emissione e dalla classe di peso e, al di sopra del peso totale ammesso di 18 tonnellate, anche dal numero di assi.L’utente soggetto a pedaggio è tenuto ad

Nel rapporto con il gestore del pedaggio, il socio rimane responsabile dell’autodichiarazione e della conseguente attribuzione dei veicoli alle classi di emissioni conformemente alle vigenti disposizioni di legge. Ciò significa che, in caso di errata fatturazione del pedaggio o di errata attribuzione alle classi di emissioni, il socio sarà prima tenuto a contattare il gestore dei pedaggi che dovrà effettuare una correzione. Su richiesta, il Consorzio è disponibile a fornire supporto al socio per queste pratiche.

Quando il Consorzio sottopone a trattamento per le finalità sopra riportate dati e informazioni (“dati rilevanti per il pedaggio”) che possono comprendere anche dati personali, il Consorzio opera in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 7 GDPR. Il trattamento dei dati ha come finalità la prestazione dei servizi summenzionati al socio e comprende anche i trattamenti dei dati necessari per analizzare i guasti, rilevare eventuali abusi o garantire la sicurezza IT. La base giuridica è l’articolo 6 paragrafo 1 periodo 1 lettera b e f GDPR.

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, in particolare concernenti eventuali diritti della persona interessata, si trovano nelle avvertenze generali relative alla protezione dei dati del Consorzio, consultabili all’indirizzo [datenschutz-it.pdf \(dkv-mobility.com\)](https://www.datenschutz-it.pdf(dkv-mobility.com)).

2. Condizioni d’utilizzo dell’esattore di pedaggio

Il membro del Consorzio è tenuto ad osservare le condizioni d’utilizzo del singolo esattore di pedaggio per il territorio di pedaggio Italia. Tali condizioni sono visualizzabili nell’area cliente protetta del servizio online DKV, sempre che il singolo esattore di pedaggio le abbia precedentemente fornite a DKV.

3. Iscrizione, obblighi d’informativa del membro del Consorzio

Il membro del Consorzio garantisce la completezza e correttezza di tutti i dati forniti nell’ambito della presente direttiva. Il membro del Consorzio si impegna ad integrare e aggiornare senza indugio i dati forniti al Consorzio, in particolare in caso di:

- modifica del/i veicolo/i registrato/i,
- modifica della targa di un veicolo su cui è installata una OBU,
- cancellazione del veicolo su cui è installata una OBU legata alla targa

In generale il membro del Consorzio si impegna a fornire ed aggiornare tutte le informazioni possibilmente utili ai fini dell’adempimento del rapporto contrattuale.

4. Utilizzo

È esplicitamente vietato l’utilizzo della OBU da parte di persone diverse dal membro del Consorzio.

Nel veicolo è consentito utilizzare una sola OBU attiva per singolo sistema di pedaggio. Ove siano trasportate più OBU attive, ciò potrà comportare una doppia registrazione e quindi

associare ogni veicolo soggetto a pedaggio a una classe di emissione e a segnalargli al gestore del pedaggio mediante autodichiarazione (classi di emissione A, B, C, D, E e F).

una doppia fatturazione. Si rileva esplicitamente che in tal caso il Consorzio è autorizzato alla doppia fatturazione.

Inoltre esso è altresì autorizzato a bloccare la OBU per il territorio di pedaggio Italia, ove per il medesimo veicolo sia ordinata al Consorzio un'ulteriore OBU, ovvero al primo utilizzo dell'OBU successiva o entro 30 giorni di calendario a partire dalla sua data di attivazione.

In caso di utilizzo dell'OBU per il pagamento del pedaggio dovuto è d'obbligo utilizzare soltanto le corsie appositamente contrassegnate. Va inoltre rispettato obbligatoriamente il limite di velocità massima prescritto per tali corsie dalla singola società di pedaggio. L'emissione dello scontrino previsto per i pagamenti in contanti o con carta di credito decade in quanto il pedaggio viene calcolato nella fattura del Consorzio.

5. Pagamento e costi

Oltre alle transazioni di pedaggio pagate dal membro del Consorzio a quest'ultimo e da questi trasmesse a DKV, le quali sono registrate da tale OBU in caso di utilizzo di autostrade, tunnel, ponti, parcheggi, vie/punti di pedaggio in città (pedaggio city) e traghetti, il membro del Consorzio è tenuto a pagare i costi/compensi stabiliti dal regolamento interno del Consorzio o dalla presente direttiva. Il regolamento interno può essere visualizzato in qualsiasi momento nell'area protetta del sito web del Consorzio o richiesto dal consulente del cliente.

Il Consorzio riscuote una tassa di pedaggio pari all'1,5% dell'importo di pedaggio fatturato al membro del Consorzio al netto di eventuali sconti oltre ai diritti di gestione per la copertura dei costi addebitati al Consorzio dai fornitori nell'ambito della loro accettazione quale emittente certificato di OBU.

6. Concessione di sconti

L'utilizzo dell'OBU consente al membro del Consorzio di richiedere il rimborso del pedaggio autostradale in base alle singole delibere ministeriali del Ministero italiano delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In particolare il presupposto consiste nel fatto che il membro del Consorzio si accerti e garantisca che l'OBU legata alla targa sia installata esclusivamente nel veicolo previsto e che essa sia utilizzata soltanto a bordo di tale veicolo (ciascuna OBU è autenticata specificatamente per un singolo veicolo). È esplicitamente vietato utilizzare l'OBU in un veicolo diverso da quello registrato ovvero assegnato all'OBU. Qualora il membro del Consorzio registrasse più OBU della DKV o di altri fornitori in violazione alla presente direttiva o utilizzasse l'OBU in un veicolo diverso da quello registrato, ciò potrà comportare la perdita del rimborso.

Ai sensi dell'articolo 2 del suo statuto, il Consorzio richiede automaticamente a nome del membro un rimborso del pedaggio per l'intero fatturato generato con l'OBU nel territorio di pedaggio Italia presso le autorità competenti sulla base dei dati comunicati all'atto della registrazione.

Su richiesta delle autorità competenti il Consorzio è inoltre tenuto a trasmettere alle autorità in questione i dati necessari alla verifica delle domande di rimborso del pedaggio. La base giuridica per tale trasmissione di dati è costituita dall'art. 6 comma 1 periodo 1 lett. c. del RGPD (Adempimento di obblighi legali). Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati presso il Consorzio si rimanda all'indirizzo www.dkv-mobility.com/assets/documents/maut/maut_it_consorzio_d_atenschutz_202012_en.pdf.

Per altri sconti di esattori di pedaggio vale quanto segue:

ove i fornitori concedano al membro del Consorzio degli sconti o delle riduzioni, il Consorzio li inoltra al membro secondo le disposizioni applicabili per singolo Paese ed eventualmente li evidenzia in fattura.

7. Fatturazione

Il calcolo delle transazioni di pedaggio inclusi il canone di servizio previsto dal regolamento interno del Consorzio e la tassa di pedaggio per il territorio di pedaggio Italia avviene sulla base della presente direttiva. Il Consorzio fattura al membro due volte al mese. Di norma il periodo di fatturazione per la prima metà del mese è compreso tra il 1° e il giorno 15 del mese, mentre per la seconda metà del mese è tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese. Secondo il diritto italiano, tuttavia, le transazioni possono essere fatturate anche al di fuori di tali periodi (ad es. qualora la società di pedaggio tardasse ad addebitare i pedaggi al Consorzio).

8. Blocco provvisorio dell'OBU

Il Consorzio può vietare immediatamente e senza preavviso l'utilizzo dell'OBU per il territorio di pedaggio Italia, ove sussista uno dei motivi citati dall'articolo 8 dello statuto.

Pertanto il Consorzio può bloccare singole o tutte le OBU in riferimento al pedaggio italiano, senza richiederne la restituzione.

Il Consorzio ha facoltà di comunicare ai propri partner di servizio il blocco dell'OBU in relazione al pedaggio italiano e/o il termine del rapporto commerciale con il membro del Consorzio in modalità informatica, mediante l'invio di liste di blocco o in altro modo.

9. Contestazioni

I pedaggi, eventuali "condizioni operative particolari" e altre condizioni di utilizzo delle società di pedaggio non costituiscono parte integrante della presente direttiva. Il membro del Consorzio è tenuto ad agire in conformità con le condizioni di utilizzo fornite sul sito web di DKV (www.dkv-mobility.com), cfr. punto 2 della presente direttiva.

Eventuali controversie nel merito dovranno essere chiarite direttamente tra la società di pedaggio e il membro del Consorzio. In caso di problemi tecnici legati ai sistemi di pedaggio delle società di pedaggio il membro del Consorzio non può avanzare pretese nei confronti del Consorzio.

Il membro del Consorzio dovrà indirizzare eventuali contestazioni e richieste di rimborso relative alle transazioni generate dall'OBU nel territorio di pedaggio Italia direttamente al Consorzio.

Il Consorzio inoltrerà senza indugio le contestazioni e richieste di rimborso ricevute alle società di pedaggio.

Il membro del Consorzio è tenuto a verificare le fatture emesse nell'ambito del contratto di utilizzo immediatamente, non appena ricevute. Tutte le contestazioni od obiezioni correlate a tali fatture dovranno essere indirizzate al Consorzio, pena la prescrizione, unitamente a tutti i documenti giustificativi entro e non oltre 2 mesi dalla singola data di fatturazione.

10. Responsabilità

Il membro del Consorzio risponde nei confronti di quest'ultimo in caso di utilizzo in violazione del contratto ovvero di abuso dell'OBU nonché dei pedaggi registrati e dovuti tramite l'OBU nel territorio di pedaggio Italia, sempre che egli

o l'utente autorizzato del veicolo in cui era installata l'OBU abbiano adottato tutte le misure accettabili per evitare tale utilizzo non conforme al contratto ovvero l'abuso del dispositivo; il membro del Consorzio è tenuto a comprovare l'adozione di tali misure. Il membro del Consorzio è tenuto a rispondere di eventuali violazioni degli obblighi di accuratezza commesse da soggetti cui egli abbia affidato l'OBU.

L'utilizzo non autorizzato di un'OBU può comportare conseguenze penali.

11. Trattamento e protezione dei dati personali

Il Consorzio tratta i dati del membro del Consorzio, nello specifico quelli derivanti dal rapporto contrattuale, esclusivamente nell'ambito delle disposizioni previste dal diritto in materia di protezione dei dati (Regolamento generale UE sulla protezione dei dati, in particolare l'art. 6). Ove ammesso da tale diritto, ciò include anche il trattamento e/o la trasmissione di dati a terzi (ad es. partner di servizio) che operano per il Consorzio, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle relative garanzie sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni dettagliate sulla protezione dei dati si rimanda all'indirizzo www.dkv-mobility.com/assets/documents/maut/maut_it_consortio_d_atenschutz_202012_en.pdf.

12. Durata

L'eventuale disdetta della Condizione di cui al punto 12.2 della Condizione nonché l'eventuale disdetta delle Conditions di cui all'art. 11.2. delle Conditions sarà inviata da DKV al Consorzio e comporterà contestualmente la disdetta del presente rapporto contrattuale nei confronti del Consorzio.

La disdetta del presente rapporto contrattuale non comporterà una disdetta della Condizione di cui al punto 12.2 della Condizione oppure delle Conditions di cui all'art. 11.2. delle Conditions.

Il presente rapporto contrattuale presuppone la registrazione del membro del Consorzio in quanto tale e permane fino al termine del rapporto commerciale con il Consorzio in riferimento all'OBU. Il Consorzio ha facoltà di disdire il rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile italiano, qualora il membro del Consorzio risultasse in ritardo con i pagamenti. Per tutti gli altri inadempimenti contrattuali il Consorzio può disdire il rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile italiano, laddove il termine minimo previsto dalla legge di 15 (quindici) giorni di calendario per la prestazione contrattuale decorre dalla richiesta della stessa.

13. Modifiche della direttiva

Il Consorzio si riserva il diritto di modificare unilateralmente la presente direttiva in qualsivoglia momento.

Il Consorzio informerà per iscritto il membro del Consorzio in merito a eventuali modifiche della presente direttiva senza obbligo di dover inviare o comunicare in altro modo la direttiva modificata nel singolo caso o la nuova versione della direttiva. È sufficiente una comunicazione sull'avvenuta modifica in quanto tale. La comunicazione scritta può avvenire anche nella fattura. Ove il membro del Consorzio non abbia contestato per iscritto la modifica entro un mese dalla comunicazione della stessa, si riterrà che egli l'abbia accettata; nelle comunicazioni sulle modifiche il Consorzio farà presente tale termine.

Il membro del Consorzio ha facoltà di rifiutare la nuova direttiva, disdicendo la condizione, la direttiva o interrompendo

immediatamente l'utilizzo delle OBU in suo possesso e rispedendo le stesse a DKV in conformità con le disposizioni previste dal punto 5.10 della condizione.

14. Validità della versione linguistica, in particolare in caso di membri esteri; legge applicabile e foro competente

Per i rapporti commerciali con membri esteri del Consorzio trova analogia applicazione la direttiva redatta in lingua italiana. La versione italiana e tutte le versioni nelle altre lingue possono essere visionate in qualsiasi momento sul sito web di DKV o richieste presso l'assistenza clienti. La traduzione effettuata per i membri esteri del Consorzio nella loro lingua nazionale o resa disponibile in lingua inglese è volta a migliorarne la comprensione. In caso di controversie relative all'interpretazione della direttiva prevarrà sempre il testo in lingua italiana.

La presente direttiva è disciplinata dalle leggi italiane, ad esclusione del diritto di proprietà intellettuale e della Convenzione ONU sulla vendita internazionale di beni.

Come stabilito nello statuto del Consorzio, tutte le controversie relative al recupero crediti nei confronti del membro del Consorzio sono assoggettate alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

Versione: 11/2023